

BOZZA

REGOLAMENTO

***“INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI
SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO”***

CAPO I°

I.S.E.E. – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

ART. 1

Riferimenti Normativi

Il presente regolamento disciplina gli interventi di carattere economico con finalità socio-assistenziali che l'Unione dei Comuni del Basso Pavese e/o il singolo Comune (per i servizi non trasferiti all'Unione) pone in atto quali misure di contrasto della povertà e di superamento di stati di bisogno.

Il regolamento prende avvio, **oltre che in applicazione di quanto disposto dalla legge quadro sugli interventi e servizi sociali n. 328/2000**, da una serie di normative nazionali tendenti ad unificare su tutto il territorio italiano i criteri di valutazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate o contributi alle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare i riferimenti normativi sono:

- D.Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998 “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449”;
- D.P.C.M. n. 221 del 7 maggio 1999 “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”;
- D.P.C.M. n. 305 del 21 luglio 1999 “Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata a norma dell’art. 4, comma 5 del Decreto Legislativo n. 109 del 31 marzo 1998;
- D.Lgs. n. 130 del 3 maggio 2000 “Disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”.
- DPCM 04.04.2001, n. 242 “Regolamento concernente modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07.05.1999, n.221, in materia di criteri modificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli artt. 1, comma 3, e 2, comma3, del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 03.05.2000, n. 130.”
- DPCM 18.05.2001 “Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell’art. 4, comma 6, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Il presente regolamento fa espresso riferimento alla normativa nazionale e qualora intervenissero modifiche sostanziali al sistema attuativo delle norme generali o particolari dell’ISE e/o dell’ISEE gli organi competenti dovranno tenerne conto e recepirle totalmente.

Per tutto ciò che la normativa nazionale lascia a discrezione dell’Ente Locale, i regolamenti dei singoli servizi determineranno i criteri e le condizioni di accesso alle varie politiche sociali.

ART. 2
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

L'indicatore della Situazione Economica Equivalente è un indice risultante dalla comparazione degli elementi, così come definiti dalla normativa vigente e di seguito riportati:

- Composizione nucleo familiare;
- Entità del patrimonio familiare;
- Ammontare dei redditi familiari.

In particolare tale indicatore è calcolato come rapporto fra l'indicatore della situazione economica (risultante dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare richiedente, desunto dalla scala di equivalenza riportata all'art. 3 del presente Regolamento.

ART. 3
Composizione del nucleo familiare

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare; fanno parte del nucleo familiare:

- i soggetti componenti la famiglia anagrafica, (risultante nello stato di famiglia);
- i soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare del soggetto di cui sono a carico;
- i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico;
- il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.

Per quanto non indicato nel presente articolo si rimanda, per quanto concerne la composizione del nucleo familiare, alle disposizioni di legge vigenti.

Il coefficiente relativo, come per legge, sarà determinato secondo i seguenti parametri:

Numero componenti nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

I parametri sopra indicati devono essere maggiorati nel modo seguente:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente;
- + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92 o con invalidità superiore al 66 per cento;

+ 0,20 per i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

Per i servizi richiesti per i minori, sarà considerato nel nucleo familiare anche il genitore, qualora non separato legalmente, materialmente non convivente con il minore stesso.

Nel caso di genitori separati legalmente o divorziati, il genitore non verrà considerato appartenente al nucleo familiare, ma nel conteggio del reddito del nucleo entrerà anche il reddito derivante dagli assegni di mantenimento versati dall'ex coniuge, sia per il minore che per il coniuge stesso.

Qualora un anziano richiedente una prestazione sociale si trovi ospitato momentaneamente in casa di congiunti, per la valutazione della situazione economica equivalente sarà considerata la famiglia anagrafica del richiedente prima del trasferimento. Parimenti, qualora richieda una prestazione agevolata un congiunto dell'anziano ospitato, il reddito dell'anziano non concorrerà alla determinazione dell'ISE del nucleo e dell'ISEE del congiunto.

In applicazione dell'art. 3 comma 2 del D. LGS. 109/98 come modificato dal D. LGS. 130/00, ed ai fini della valutazione dell'ISEE, si può assumere quale unità di riferimento, a seconda dei vari ambiti di applicazione la composizione del nucleo familiare estratto.

ART. 4 **Determinazione del patrimonio familiare**

L'Indicatore della Situazione Economica Patrimoniale (P) è dato dai seguenti valori patrimoniali:

a) Patrimonio immobiliare

Il patrimonio immobiliare familiare sarà costituito da tutti gli immobili posseduti, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta, da ciascuno dei componenti del nucleo familiare: il valore del patrimonio sarà dato dal valore degli imponibili definiti ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato.

A tale valore sarà detratto l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente, per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili fino alla concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alle detrazioni per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51.646,00. Il valore del P.I. si considera in un unico ammontare arrotondandolo all'Euro superiore se il primo decimale dopo la virgola è compreso tra 5 e 9.

b) Patrimonio mobiliare

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6:

1. Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6);

2. Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui al punto 1);
3. Azioni o quote di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui al punto 1);
4. Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui al punto 1) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
5. Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazioni della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6), ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
6. Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui al punto 1);
7. Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui al punto 1), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
8. Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente punto 5).

Dovranno essere indicati i dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare, cosiddetti intermediari. Per ogni soggetto titolare di patrimonio mobiliare dovrà essere indicato il codice o il numero identificativo del soggetto intermediario o gestore (es. codice ABI), nonché la denominazione precisa del gestore o dell'intermediario.

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

Il valore del patrimonio mobiliare si considera in un unico ammontare approssimato per difetto (al milione di lire) ai 500,00 Euro o suoi multipli.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza una franchigia pari a Euro 15.494,00 Il patrimonio così ottenuto viene sommato ai redditi, nella misura del 20% fatte salve le franchigie previste.

ART. 5

Determinazione del reddito familiare

L'Indicatore della Situazione Reddituale (R) dei soggetti appartenenti al nucleo familiare di cui all'art. 3, si ottiene sommando:

1. Il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata al netto dei redditi agrari o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
2. I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile (valore produzione netta) determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
3. I redditi di lavoro prestati nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
4. Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo medio dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, come da comunicazione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica .

I valori devono essere arrotondati all'Euro superiore se il primo decimale dopo la virgola è compreso tra cinque e nove ed all'Euro inferiore se il primo decimale dopo la virgola è compreso tra zero e quattro.

Dal reddito determinato ai sensi dei commi precedenti, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di Euro 5.165,00. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone.

Il reddito da considerarsi quale indicatore per la determinazione della situazione economica equivalente , sarà quindi determinato dalla somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, detratti gli importi di diritto di cui al comma precedente.

ART. 6

Dichiarazioni sostitutive e loro validità

I richiedenti l'accesso alle prestazioni agevolate, devono presentare all'Ufficio competente, unitamente alla richiesta di accesso al servizio, una dichiarazione sostitutiva unica in carta semplice attestante tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica e della situazione economica equivalente, come definito negli articoli precedenti. Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa secondo il modello-tipo di cui al DPCM 18.05.2001.

Il Comune di residenza, i Centri di Assistenza Fiscale e l'INPS ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.

In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente anche in corso d'anno, eventuali modifiche significative intervenute nella situazione economica inizialmente dichiarata. Per modificazioni significative si intendono:

- variazione quantitativa (numero dei componenti) e qualitativa (es. invalidità sopravvenuta) del nucleo familiare;
- variazione del reddito in misura maggiore o minore del 30% sul totale dichiarato; variazione del patrimonio mobiliare in misura tale da influire sulle fasce imponibili dichiarate;

- variazione della consistenza del patrimonio immobiliare o acquisizione di nuovo patrimonio immobiliare.

Nel caso in cui le variazioni subentrate comportassero una riqualificazione della retta da versare per usufruire dei servizi richiesti, l'applicazione della nuova quota decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'utente ha provveduto a comunicare la variazione stessa.

In ogni caso la variazione decorrerà come sopra determinato, senza alcun valore retroattivo nè per l'utente nè per l'Unione/Comune, sia essa in diminuzione od in aumento della quota a carico per l'accesso al servizio.

I richiedenti un servizio verranno automaticamente inseriti nella fascia massima di contribuzione nei seguenti casi:

- mancata presentazione dell'autocertificazione di cui sopra;
- presentazione di autocertificazione incompleta o non corretta, con rifiuto di rettifica o completamento. La richiesta di integrazione o rettifica di quanto dichiarato dovrà essere formulata per iscritto dal competente ufficio ed inviata all'interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno. L'interessato disporrà di 30 giorni, calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta stessa, per presentare le integrazioni e/o modifiche necessarie.

ART. 7 **Controlli**

Il Comune singolo/Unione, con proprio atto, stabiliranno tutte le modalità di effettuazione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive presentate, ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti le prestazioni sociali agevolate.

Qualora, a seguito di controlli, venissero accertate discordanze tra quanto dichiarato e la situazione accertata, nei casi dovuti ad un cambiamento nello stato dei fatti, avvenuto in corso d'anno e non comunicato al competente ufficio, l'utente verrà collocato nella fascia corretta, con l'obbligo di versare la somma maggiore dovuta anche per il periodo pregresso. In particolare la nuova quota verrà applicata dal primo mese del giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo la variazione.

In caso di non veridicità dell'autocertificazione presentata, riscontrata tramite l'effettuazione dei previsti controlli, fermo restando l'attivazione nei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali (art. 26 Legge 15/68), l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere/revocare i benefici concessi e/o l'erogazione del servizio secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

CAPO II°

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E INTERVENTI DI CARATTERE ECONOMICO

ART. 8 Ambito di Applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai servizi socio-educativi, socio-assistenziali, ai servizi scolastici, ai contributi con contenuti assistenziali e, in ogni caso, a tutte le politiche sociali che l'Unione e/o il singolo comune (per i servizi non trasferiti all'Unione) intenda sottoporre ad applicazione ISEE per i quali sono richieste da parte dei cittadini/utenti prestazioni agevolate per il sostegno alla famiglia e/o alla persona.

ART. 9 Finalità

Gli interventi di carattere economico e le prestazioni sociali agevolate si prefiggono lo scopo di superare stati di bisogno individuali/familiari:

- Garantendo un livello minimo di sussistenza a chi si trova privo di sostegno familiare ed in disagiate condizioni economiche e/o sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, a causa di limitazioni personali o sociali;
- Prevenendo e rimuovendo le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale, sociale, che possono provocare situazioni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio, di lavoro;
- Favorendo l'integrazione sociale degli individui a rischio di emarginazione o di autoesclusione;
- Garantendo il diritto degli individui allo sviluppo della propria personalità nell'ambito della famiglia e della comunità locale;
- Recuperando i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali e favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo
- Sostenendo le famiglie, proteggendo la maternità, tutelando l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva;
- Promuovendo ed attuando interventi in favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, all'inserimento o al reinserimento degli stessi nel loro ambiente di vita
- Garantendo il Diritto allo Studio.

Gli interventi assistenziali a carattere economico sono da intendersi come integrativi e non sostitutivi del reddito familiare e non possono essere identificati quali "totale presa in carico" delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Comunale/Unione.

Gli interventi hanno inoltre lo scopo, non secondario, di stimolare i soggetti alla ricerca di miglioramenti socioeconomici, nonché di renderli responsabili nell'organizzazione della loro vita familiare.

La misura degli interventi assistenziali di carattere economico (contributi e benefici) viene determinata, per i singoli casi in carico ai servizi sociali, tenendo conto sia delle CONDIZIONI SOCIO-SANITARIE che delle CONDIZIONI ECONOMICHE degli interessati.

Per la valutazione delle condizioni economiche gli operatori dei servizi utilizzano gli strumenti dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e del MINIMO VITALE.

ART. 10 **Destinatari**

Sono destinatari degli interventi assistenziali di carattere economico e/o prestazioni sociali agevolate i nuclei familiari e le singole persone in stato di bisogno che risiedono nel singolo Comune/Unione siano essi:

- Cittadini italiani
- Cittadini stranieri i cui Paesi di appartenenza fanno parte dell'U.E., in regola con la normativa vigente;
- Cittadini stranieri i cui Paesi di appartenenza non fanno parte dell'U.E. (extracomunitari), in regola con la normativa vigente.

Ai profughi e agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza di cui alla vigente normativa.

ART. 11 **Accesso agli interventi assistenziali**

Lo stato di bisogno si determina quando si accerta la sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- Situazione economica/patrimoniale familiare insufficiente a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita;
- Situazione economica/patrimoniale familiare tale da non garantire il Diritto allo Studio;
- Incapacità totale o parziale di un soggetto a provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico, psichico, sensoriale o per la mancanza di una rete parentale;
- Difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro che possono comportare rischi di emarginazione per il singolo/nucleo familiare;
- Provvedimenti dell'autorità giudiziaria cui il soggetto/nucleo familiare è sottoposto, che impongono o rendono necessari determinati interventi socio-assistenziali.

Gli interventi di carattere economico vengono resi dal singolo Comune nel caso in cui non siano di competenza specifica di altri enti e, comunque, compatibilmente con le risorse disponibili negli appositi interventi/capitoli di bilancio.

La determinazione delle soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui al successivo art. 13 si ispira ai seguenti criteri:

- a) è basata sul principio generale che gli utenti concorrano al costo del servizio in rapporto alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare;
- b) è stabilita tenendo conto della diversa intensità dei bisogni cui i servizi rispondono.

In ogni caso la prestazione agevolata è strettamente correlata alla tariffa fissata.

Per tutti i servizi, essendo il meccanismo del concorso dell'utenza costruito sul costo del servizio, le tariffe e le conseguenti agevolazioni saranno soggette a variazioni in caso di incremento o decremento del costo sopra citato.

ART. 12
Determinazione del minimo vitale

Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale, l'individuo ed il suo nucleo familiare, non dispongono delle risorse finanziarie per i più elementari bisogni del vivere quotidiano.

Il minimo vitale per una persona corrisponde alla pensione minima INPS lavoratori dipendenti ed autonomi, calcolata al 1° gennaio dell'anno precedente, aumentata del tasso di inflazione programmato.

Data la peculiarità di tale strumento, perfezionabile autonomamente in sede locale, l'Amministrazione Comunale/dell'Unione dei Comuni, si riserva comunque di fissarne annualmente – con apposito atto – il valore.

Il MINIMO VITALE, parametrato in base a specifica scala di equivalenza sul numero dei componenti del nucleo del richiedente, costituisce la base dei valori di riferimento cui ricondurre il valore ISEE dell'interessato.

ART. 13
Tabella fasce ISEE

Per ogni singolo servizio o prestazione, per i quali si prevedano tariffe differenziate a carico degli utenti, l'Unione e/o il singolo comune (per i servizi non trasferiti all'Unione) stabilirà annualmente e contestualmente al *minimo vitale*, le fasce ISEE in modo omogeneo tra tutti i Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni del Basso Pavese.

ART. 14
Proposta di intervento

La PROPOSTA DI INTERVENTO verrà stilata dai Servizi Sociali del singolo Comune/Unione e per la determinazione della stessa, i servizi sociali terranno conto della situazione economica e socio-sanitaria complessiva e globale del richiedente: da un lato dell'ISEE e dall'altro delle sue entrate economiche non rientranti nel calcolo ISEE costituite da redditi non fiscalmente imponibili o eventuali redditività e benefici economici già fruiti che non costituiscono reddito e delle spese sostenute dal medesimo per sostentarsi e curarsi.

La proposta di intervento potrà articolarsi in contributi economici (in denaro o come fornitura indiretta di beni di consumo) e benefici economici (esenzioni o riduzioni sulle tariffe dei servizi comunali o sui tributi comunali) in base alla specifica situazione del nucleo richiedente. I benefici accordati, compatibilmente con le disponibilità economiche e gestionali del singolo Comune/Unione e nei limiti delle normative vigenti, saranno finalizzati esclusivamente a garantire al richiedente il raggiungimento del *minimo vitale* annualmente approvato.

ART. 15
Contributi Economici

I contributi economici possono essere erogati dal singolo Comune, quanto il nucleo familiare/individuo risulta essere al di sotto del *minimo vitale*:

- a) sia attraverso la fornitura indiretta di beni di consumo:
- buoni spesa da utilizzarsi presso esercizi commerciali convenzionati

- pagamento diretto da parte degli uffici comunali di spese del nucleo familiare riferite alle utenze di acqua, energia elettrica, gas, al fine di evitare l'interruzione dell'erogazione delle stesse, ed invitando il nucleo familiare/individuo, qualora sia prevista la possibilità, di presentare istanza per ottenere tariffe agevolate da parte delle ditte erogatrici;
 - pagamento diretto da parte degli uffici comunali di spese sanitarie a carico dell'assistito (ticket per medicinali, esami clinici, ecc.);
 - pagamento delle spese relative alla frequenza di asili nido e/o Scuola dell'Infanzia in favore di nuclei familiari in cui tutti i genitori conviventi con il minore siano impegnati in regolare attività lavorativa che non consenta loro di provvedere direttamente all'accudimento dei figli durante la giornata e che non siano supportati con continuità in tale compito né da familiari, né da terzi (es. baby sitter)
- b) sia attraverso un contributo economico:
- finalizzata e vincolata alle spese per la locazione degli alloggi per nuclei familiari che si trovano nelle condizioni previste dalla normativa regionale vigente (attualmente L.R.2/2000)
 - finalizzata e vincolata alla spesa a garanzia del diritto allo studio

I contributi economici si possono diversificare in:

1. CONTINUATIVI
2. STRAORDINARI

1. Contributo continuativo: sia esso diretto (contributo economico) o indiretto (fornitura di beni di consumo quali generi alimentari, farmaci, pagamento spese sanitarie, spese per utenze domestiche), viene proposto dai servizi sociali del comune nell'ambito di un progetto assistenziale allargato e a termine, predisposto in base alle condizioni socio sanitarie ed economiche del soggetto/nucleo familiare preso in carico, con la finalità di garantire il minimo soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

I servizi sociali formulano la proposta economica, secondo quanto indicato all'art. 14 del presente regolamento, quantificando l'ammontare mensile e la durata dell'intervento economico. La suddetta proposta sarà valutata dall'Amministrazione Comunale per essere da questa condivisa negli stessi termini o, eventualmente, per essere integrata/modificata come ritenuto opportuno.

2. Contributo straordinario: consiste in un aiuto economico "una tantum" concesso in modo saltuario o occasionale a soggetti/nuclei familiari in situazioni di bisogno venutesi a creare in modo improvviso ed eccezionale

Nel caso in cui gli stessi siano in grado di restituire la somma al Comune, gli uffici stabiliranno le modalità e i tempi con gli interessati.

Poiché lo stato di bisogno è straordinario, il contributo viene erogato con la finalità di sopperire a situazioni aventi la caratteristica dell'eccezionalità.

Le richieste di intervento devono comunque essere debitamente documentate e la misura dei contributi, che possono essere "diretti" o "indiretti", viene commisurata da parte degli operatori dei servizi sociali alla situazione complessiva del soggetto / nucleo familiare richiedente.

La suddetta proposta sarà valutata dall'Amministrazione Comunale per essere da questa condivisa negli stessi termini o, eventualmente, per essere integrata/modificata come ritenuto opportuno.

La tipologia, la misura e la durata degli interventi economici di cui ai punti 1) e 2) vengono determinati per ogni singolo caso, in base a quanto disposto all'art. 14 del presente Regolamento, nell'ambito di uno specifico progetto assistenziale di presa in carico del soggetto/nucleo familiare da

parte dei servizi sociali del singolo Comune, predisposto dagli operatori dei servizi sociali e condiviso dall'Amministrazione Comunale.

L'erogazione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione di uno specifico Piano Assistenziale Individualizzato, predisposto dagli operatori dei servizi sociali e volto al superamento delle condizioni di bisogno.

Il contributo economico può essere sospeso o negato laddove venga a mancare la partecipazione dell'assistito al progetto assistenziale concordato.

ART. 16

Modalità di accesso ai contributi economici

Per l'ottenimento dei CONTRIBUTI ECONOMICI indicati all'art. 15 del presente Regolamento il soggetto interessato deve presentare domanda scritta, su apposito modulo disponibile presso i Servizi Sociali del Comune/Unione di residenza, corredata di:

- 1) dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità;
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà “attualizzata” e cioè riferita al momento di presentazione della richiesta, relativa a:
 - ulteriori elementi reddituali e patrimoniali non già dichiarati ai fini ISEE (extra ISEE);
 - parenti chiamati solidalmente ad intervenire in suo favore (come individuati all'art. 24 del presente regolamento),
 - ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'entità del bisogno.

Il richiedente inoltre si impegna a comunicare al Comune/Unione di residenza ogni riconoscimento economico a suo favore spettante a qualsiasi titolo in ogni momento successivo alla data di presentazione della domanda.

La domanda deve contenere l'esplicitazione del fatto che:

- sui dati resi possono essere eseguiti controlli ai sensi della normativa vigente (attualmente art. 71 del DPR 445/2000)
- nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, presso gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi del D.Lgs 109/98 e del DPCM 221/99 e successive modificazioni potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Allo scadere della validità dell'Attestazione ISEE e, comunque, qualora la dichiarazione sostitutiva unica non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Comune/Unione richiede la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente la precedente al fine di verificare la congruità dei contributi e benefici concessi.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 03.05.2000 n. 130, il cittadino ha facoltà di presentare entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE. Nel caso in cui, sulla base della nuova dichiarazione sostitutiva unica presentata, emergano differenze sostanziali nella situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai fini della concessione dei contributi e/o benefici

economici previsti dal presente Regolamento, gli operatori dei servizi sociali potranno proporre la modifica del piano assistenziale preesistente, confermandone comunque gli effetti sino alla data di approvazione del nuovo piano, definito a seguito della nuova dichiarazione sostitutiva unica.

La domanda di contributo economico, corredata della documentazione sopra indicata, viene valutata dagli operatori dei servizi sociali che, sentito il richiedente, raccolgono elementi sufficienti a fornire un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio-sanitarie ed economiche del soggetto/nucleo familiare indigente e dei soggetti chiamati solidalmente ad intervenire in loro sostegno.

I Servizi Sociali formulano quindi un Progetto Assistenziale Individualizzato che costituisce l'atto preponderante e fondante la possibilità di erogazione del contributo economico e in cui sono indicati i principi su cui si articola l'intervento, i comportamenti che il beneficiario è tenuto a prestare per risolvere la precarietà della propria situazione economica qualora vi siano possibilità in tal senso, i tempi di realizzazione del Progetto, l'entità della proposta economica.

L'erogazione dei contributi, è subordinata ad un Progetto Assistenziale Individualizzato debitamente sottoscritto per accettazione e condivisione da parte del soggetto interessato.

In caso di soggetti impossibilitati a presentare la domanda o in casi particolari, il Servizio Sociale può provvedere d'ufficio, anche su segnalazione di Enti e/o Organizzazioni del Volontariato o di altri soggetti.

Per i contributi di sostegno al reddito si procederà solo nel caso di ISEE corrispondente o al di sotto del minimo vitale fissato, fatti salvi casi di particolare gravità ed urgenza che verranno di volta in volta vagliati dall'organo competente.

ART. 17 **Benefici economici**

I benefici economici devono essere determinati in relazione alle aliquote dei tributi comunali ed alle tariffe applicate per i servizi erogati, tenendo conto che l'agevolazione concessa deve poter contribuire al singolo/nucleo familiare la conservazione di un tenore di vita decoroso.

I benefici economici concessi dal singolo Comune/Unione consistono in riduzioni o esenzioni sui tributi e sui servizi erogati (se per questi è prevista una compartecipazione alla spesa).

Per eventuali riduzioni sui tributi si rimanda a quanto disciplinato specificatamente dai rispettivi regolamenti del Comune.

Per il riconoscimento e la definizione di eventuali esenzioni e riduzioni sulle tariffe dei servizi comunali/in Unione, si dovrà tenere conto dell'entità del valore ISEE del soggetto/nucleo familiare interessato.

Le percentuali di compartecipazione del soggetto richiedente saranno quelle previste dalle fasce ISEE, determinate annualmente come definito dall'art. 13 del presente Regolamento.

Qualora il soggetto/nucleo richiedente risultasse avere diritto a riduzioni od esenzioni per servizi scolastici da fruire in strutture extraterritoriali (es. servizio mensa scuole di paesi limitrofi), si provvederà a tradurre l'esenzione o la percentuale di esenzione in contributo da corrispondere al richiedente o direttamente alla struttura. Tali benefici non verranno riconosciuti qualora la struttura extraterritoriale di cui trattasi sia già presente nel Comune di residenza. Casi particolari verranno valutati dall'organo competente di volta in volta.

ART. 18
Modalità di accesso ai Benefici Economici

Il soggetto interessato, che ha richiesto di usufruire dei servizi erogati a cui è posto in carico il pagamento di un tributo comunale, per l'ottenimento di BENEFICI ECONOMICI (esenzioni /riduzioni su tributi e tariffe comunali) deve presentare domanda scritta su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune, corredata di:

- 1) dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità,
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà “attualizzata” e cioè riferita al momento di presentazione della richiesta relativa a:
 - ulteriori elementi reddituali e patrimoniali non già dichiarati ai fini ISEE
 - ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'entità del bisogno.

Il richiedente inoltre si impegna a comunicare al Comune/Unione ogni riconoscimento economico a suo favore spettante a qualsiasi titolo in ogni momento successivo alla data di presentazione della domanda.

La domanda deve contenere l'esplicitazione del fatto che:

- sui dati resi possono essere eseguiti controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000
- nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, presso gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi del D.Lgs 109/98 e del DPCM 221/99 e successive modificazioni
- potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Allo scadere della validità dell'Attestazione ISEE e, comunque, qualora la dichiarazione sostitutiva unica non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Comune/Unione richiede la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente la precedente al fine di verificare la congruità dei contributi e benefici concessi.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 03.05.2000 n. 130, il cittadino ha facoltà di presentare entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE. Nel caso in cui, sulla base della nuova dichiarazione sostitutiva unica presentata, emergano differenze sostanziali nella situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai fini della concessione dei contributi e/o benefici economici previsti dal presente Regolamento, gli operatori dei servizi sociali potranno proporre la modifica del piano assistenziale preesistente, confermandone comunque gli effetti sino alla data di approvazione del nuovo piano, definito a seguito della nuova dichiarazione sostitutiva unica.

L'istanza viene valutata dagli operatori dei servizi sociali che determineranno, sulla base di quanto emerso dall'indagine sociale, come indicato al precedente art. 14, e sulla base delle fasce isee annualmente approvate dall'Amministrazione Comunale per ogni tipologia di servizio, l'eventuale diritto dell'interessato a fruire di una tariffa agevolata e definiranno, quindi, la percentuale di compartecipazione alla tariffa del servizio richiesto da porre a carico dello stesso soggetto.

Sino alla data della comunicazione al richiedente del beneficio riconosciuto, e comunque non oltre trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, lo stesso, in quanto residente e se già fruitore di

un servizio, dovrà corrispondere al Comune/Unione l'imposta dovuta o la tariffa per intero stabilita per l'accesso al servizio.

ART. 19

Contribuzione al costo da parte dell'utenza

Le percentuali di contribuzione al costo del servizio da porre a carico degli utenti, sono stabilite sulla base delle fasce ISEE approvate annualmente ai sensi dell'art. 13 (salvo le previste esenzioni regolate dal successivo art. 20), riguardo a tutti i servizi e prestazioni sociali agevolate gestite dall'Unione dei Comuni del Basso Pavese e/o dal singolo Comune, ossia

- a) Servizio di Assistenza Domiciliare – S.A.D.
- b) Servizio di assistenza domiciliare handicap – A.D.H.
- c) Servizio di assistenza domiciliare minori – A.D.M.
- d) Servizio di assistenza domiciliare minori con handicap - A.D.M.H.
- e) Centro Socio Sanitario - C.S.S.
- f) Servizio di Inserimento Lavorativo S.I.L./S.F.A.D.
- g) TRASPORTO tramite mezzi speciali
- h) Contributi ad integrazione rette di ricovero in strutture protette
- i) Contributi ad integrazione rette Asili Nido/Scuola dell'Infanzia
- j) Prestazioni scolastiche agevolate
- k) Contributi a sostegno diritto allo studio
- l) Servizio di assistenza scolastica ad personam
- m) Centro Diurno Anziani – C.D.I.
- n) Centro di Aggregazione Giovanile – C.A.G.
- o) Progetti Legge 162/98 – handicap grave

Per i contributi di cui alla lettera i) si terrà conto, oltre che dell'ISEE, anche dell'I.S.R. – Indicatore Situazione Reddittuale - del nucleo familiare, presenza di entrambi i genitori che lavorano, in caso di unico genitore presente situazione lavorativa (o non lavorativa) dello stesso, eventuale rete parentale a supporto della famiglia, retta da sostenere.

ART. 20

Prestazioni escluse dalla valutazione ISEE e dalla compartecipazione alla spesa

Il presente regolamento non disciplina la concessione di prestazioni agevolate e/o di contributi motivati da ragioni nelle quali non entra, in alcun modo, la valutazione della situazione economico/finanziaria del richiedente.

Non si procederà alla valutazione della situazione economico/finanziaria, né al recupero dall'utenza - per la loro particolare natura e per i particolari frangenti in cui ricadono, le seguenti prestazioni:

- 1. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI – ADM –**
 - quando il servizio è attivato su richiesta/decreto del TRIBUNALE PER I MINORI
 - quando diventa pregiudizievole per il/i minore/i l'intempestiva attivazione del servizio a causa della mancanza di collaborazione da parte del nucleo familiare nel presentare l'attestazione ISEE e/o nel compartecipare alla spesa, qualora ne sia tenuto.
- 2. SERVIZI E PRESTAZIONI ATTINENTI L'AREA DELL'HANDICAP come di seguito specificati:**

- a) TRASPORTO TRAMITE MEZZI SPECIALI
- Quando il trasporto è attivato a favore di soggetti portatori di handicap con percentuale di invalidità pari almeno al 75%, qualora non rientranti nei requisiti richiesti per i Voucher Sociali finanziati da fondi regionali erogati attraverso progetti previsti da accordi distrettuali dei Piani di Zona
- b) Centro Diurno Disabili – C.D.D. - (anche in forza di accordi Distrettuali – Piano di Zona - le cui spese sono sostenute da fondi all’uopo destinati)
- c) Servizio di Inserimento Lavorativo S.I.L.- Servizio di Formazione Adulti Disabili – S.F.A.D. – (anche in forza di accordi Distrettuali – Piano di Zona - le cui spese sono sostenute da fondi all’uopo destinati)
- d) ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP
Limitatamente alla Scuola dell’obbligo - al fine di garantire il diritto allo studio, una maggiore autonomia in ambito scolastico, una reale integrazione sociale

Sono altresì escluse dal presente Regolamento tutte le prestazioni gestite dal Piano di Zona del Distretto Sociosanitario di Corteolona attraverso specifici Regolamenti e/o per le quali vi siano specifiche disposizioni dell’Assemblea dei Sindaci.

ART. 21

Interventi di natura economica finalizzati all’integrazione di rette di ricovero in Strutture Protette o in altre strutture residenziali

Per poter beneficiare di contributi economici di cui all’art. 19 lettera h) finalizzati all’integrazione delle rette di ricovero in R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) o in altre strutture residenziali protette, il beneficiario dell’intervento deve possedere la residenza anagrafica nel singolo Comune al momento del ricovero e l’incapacità economica di sostenere tali oneri, anche facendo ricorso all’intervento dei familiari chiamati solidalmente ad intervenire in suo aiuto.

L’esistenza di parenti chiamati ad intervenire solidalmente in aiuto dell’assistito ed in grado di provvedere esclude, di norma, la fruizione di interventi economici ad integrazione delle rette da parte dell’Amministrazione Comunale/Unione.

L’Amministrazione Comunale/Unione interviene economicamente con il proprio contributo a copertura residua della retta, solo dopo aver valutato le condizioni economiche e sociali del soggetto assistito, nonché del suo nucleo familiare di riferimento e/o dei familiari chiamati solidalmente in aiuto dell’assistito, come specificati e secondo le modalità previste dall’art. 24 del presente regolamento.

L’assistito concorre al pagamento della retta di ricovero in struttura attraverso le rendite pensionistiche, i patrimoni goduti e le redditività a qualsiasi titolo percepite dal medesimo e dai componenti il nucleo familiare di appartenenza.

ART. 22

Modalità per la richiesta di interventi di natura economica finalizzati all'integrazione di rette di ricovero in strutture protette o altre strutture residenziali

L'assistito o per lui i suoi parenti, per l'ottenimento dell'integrazione di rette di ricovero in RSA o in altre strutture residenziali devono presentare domanda scritta su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune/Unione, corredata di:

- 1) dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità,
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà "attualizzata" e cioè riferita al momento di presentazione della richiesta relativa a:
 - elementi reddituali e patrimoniali non già dichiarati ai fini ISEE (extra ISEE) e particolari voci di spesa;
 - parenti chiamati solidalmente ad intervenire in suo favore (come individuati all'art. 24 del presente Regolamento),
 - ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'entità del bisogno.

L'assistito, il suo tutore, il parente per lui garante o la struttura frequentata, sono tenuti a comunicare immediatamente all'Amministrazione Comunale/Unione ogni variazione relativa alla situazione economica dell'interessato.

La domanda deve contenere l'esplicitazione del fatto che:

- sui dati resi possono essere eseguiti controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000
- nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, presso gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi del D.Lgs 109/98 e del DPCM 221/99 e successive modificazioni
- potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Allo scadere della validità dell'Attestazione ISEE e, comunque, qualora la dichiarazione sostitutiva unica non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Comune/Unione richiede la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente la precedente al fine di verificare la congruità dei contributi e benefici concessi.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 03.05.2000 n. 130, il cittadino ha facoltà di presentare entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE. Nel caso in cui, sulla base della nuova dichiarazione sostitutiva unica presentata, emergano differenze sostanziali nella situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai fini dell'integrazione delle rette da parte del Comune, gli operatori dei servizi sociali potranno rideterminare la misura dell'intervento economico, a seguito della nuova dichiarazione sostitutiva unica.

Gli operatori dei servizi sociali valutano la richiesta e, tenuto conto di tutti gli elementi precedentemente indicati, quantificano l'entità dell'integrazione comunale, che viene corrisposta direttamente alla struttura.

Qualora, successivamente alla data di presentazione della richiesta di integrazione, l'assistito divenisse titolare di redditi, rendite, patrimoni o contributi in denaro precedentemente non posseduti,

l'onere assunto dall'Amministrazione Comunale è da intendersi a titolo di anticipazione. La cifra relativa dovrà essere restituita a cura del soggetto che ha beneficiato del contributo o dei parenti per lui garanti.

ART. 23 **Concorso degli obbligati tenuti agli alimenti ex art. 433 c.c.**

Limitatamente ai casi di soggetti/nuclei richiedenti contributi di cui agli artt. 15 e 21, sono chiamati ad intervenire solidalmente in soccorso dei loro parenti ed affini per concorrere al superamento del loro stato di indigenza, oltre al nucleo familiare di cui l'assistito fa parte, i nuclei familiari così come definiti ai sensi delle normative vigenti (attualmente Decreto legislativo 109/98 e successive modifiche ed integrazioni) di:

- figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, di discendenti prossimi anche naturali
- genitori e, in loro mancanza, discendenti prossimi anche naturali
- generi e nuore
- suocero e suocera
- fratelli e sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali.

L'esistenza dei soggetti di cui al precedente comma dovrà essere indicata, fornendone generalità, residenza ed eventuali recapiti, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da presentarsi, a cura del richiedente l'intervento comunale, all'atto della presentazione dell'istanza.

E' fatto obbligo agli operatori dei servizi sociali informare l'assistito ed i parenti di tale obbligo solidale e delle regole e i limiti che l'Amministrazione pone al proprio intervento e nello specifico:

1. L'esistenza di parenti chiamati solidalmente ad intervenire in assistenza all'indigente ed in grado di provvedervi esclude, di norma, dalla fruizione di contributi economici continuativi e/o straordinari nonché di interventi di natura economica finalizzati all'integrazione di rette di ricovero in R.S.A. o in altri istituti, di cui al presente regolamento.
2. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta che siano in grado di intervenire economicamente in favore dell'interessato, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.
3. Qualora esista più di un parente chiamato solidalmente ad intervenire in assistenza all'indigente, la contribuzione sarà dovuta secondo il seguente ordine:
 - a) figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi
 - b) genitori
 - c) fratelli e sorelle
 - d) nipoti

Se le persone in grado anteriore non sono in condizione di sopportare in tutto o in parte l'onere dovuto, l'intervento viene posto in tutto o in parte a carico delle persone seguenti nell'ordine sopra individuato.

Qualora esistano parenti chiamati ad intervenire solidalmente, nella stessa posizione, la prestazione sarà dovuta da ciascuno, in proporzioni da stabilire/concordare.

Spetta ai Servizi sociali del Comune/Unione effettuare le valutazioni socio economiche dei soggetti, indicati dal richiedente l'intervento, chiamati ad intervenire solidalmente, con riferimento al nucleo familiare anagrafico, onde comprendere e rilevare la capacità di quest'ultimi di intervenire economicamente, anche parzialmente, oltre che di sostenere fattivamente e materialmente i familiari/parenti indigenti nella quotidianità.

A tale proposito i parenti vengono preliminarmente convocati dai Servizi Sociali dell'Amministrazione Comunale/Unione, **ove possibile**, allo scopo di accertare un loro

coinvolgimento nell'attuazione dell'intervento assistenziale in favore dell'indigente, con eventuale assunzione diretta di responsabilità da parte loro nel far fronte, anche in parte e avendone i mezzi, alle esigenze di carattere economico del soggetto.

Sulla base di tali valutazioni i Servizi Sociali del Comune stabiliscono con i parenti la misura del loro intervento economico.

L'Amministrazione Comunale contribuisce a favore dell'indigente, tenuto conto di quanto prestato dai parenti chiamati ad intervenire solidalmente, per quanto necessario al superamento del bisogno. Qualora i parenti, pur risultando economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, o comunque non si interessino allo stato di bisogno emerso, il Comune si attiverà comunque in via surrogatoria verso il richiedente per superare il suo stato di indigenza.

Nei casi di improrogabilità, indifferibilità, urgenza o eccezionalità dell'intervento, l'Amministrazione Comunale e i servizi sociali possono disporre di intervenire in deroga al presente articolo fatta salva, comunque, la possibilità di attivarsi successivamente coinvolgendo i familiari/parenti tenuti, per il recupero, anche parziale, del valore dell'intervento disposto in via anticipativa dal Comune.

ART. 24

Interruzione intervento assistenziale

Qualora, a seguito dell'erogazione del contributo/beneficio economico o dell'integrazione rette di ricovero da parte dell'Amministrazione Comunale/dell'Unione, vengano accertati con qualunque modalità redditi o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti chiamati solidalmente ad intervenire e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione dell'intervento fino a quel momento attuato.

E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

ART. 25

Recuperi e riverse

Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito redditi o patrimoni non ancora riscossi ma riconosciuti e spettanti allo stesso, l'Amministrazione Comunale può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, vincolando l'assistito e/o i parenti chiamati ad intervenire solidalmente in soccorso dell'indigente, con un impegno di pagamento da sottoscrivere prima dell'erogazione del contributo stesso.

In caso di rifiuto o nella situazione di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto il predetto impegno, l'Amministrazione sospende l'erogazione del contributo.

Istanza di rivalsa verso coloro che hanno sottoscritto l'impegno di pagamento sarà avviata per mezzo degli uffici comunali.

ART. 26

Motivi di esclusione

Non possono beneficiare dei contributi economici continuativi e/o straordinari, nonché dei benefici economici consistenti in riduzioni su tributi/tariffe comunali i soggetti/nuclei familiari che, al momento della domanda, o durante il periodo di erogazione del contributo /beneficio, si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:

- I. titolarità, in capo ad almeno un componente del nucleo familiare richiedente, di diritti di proprietà, nuda proprietà usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località sul territorio nazionale ad eccezione della proprietà della sola

casa di abitazione principale, purché non classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9, ed annessa pertinenza (garage), con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali.

- II. Titolarità di proprietà, sussistenza di possesso, o disponibilità non occasionale di più beni mobili di cui all'art. 2683 del codice civile. I contributi e i benefici possono essere erogati soltanto se il nucleo risulta proprietario o abbia disponibilità non occasionale di mezzi che risultino:
 - indispensabile per il raggiungimento del posto di lavoro o per specifiche necessità del nucleo familiare, tra cui ad esempio il trasporto di familiari con particolari esigenze sanitarie, debitamente certificate, non effettuabile mediante mezzi pubblici o altre forme di intervento. Diversamente il richiedente dovrà effettuare la vendita dei mezzi posseduti.
- III. I componenti maggiorenni abbiano rifiutato eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato, di qualsiasi durata temporale.
- IV. I componenti maggiorenni non abbiano praticato comportamenti di ricerca attiva del lavoro quali, ad esempio, l'iscrizione ad agenzie di lavoro temporaneo o all'Ufficio di collocamento al lavoro.
- V. I componenti maggiorenni abbiano rifiutato, abbandonato o frequentato in modo discontinuo attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, lavori socialmente utili, progetti personalizzati, ovvero ogni altra attività proposta per facilitare l'inserimento lavorativo;
- VI. Si sia verificato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale e patrimoniale dichiarata.

I motivi di esclusione elencati ai punti III), IV), V) non operano per le persone le cui condizioni di salute opportunamente certificate dai competenti servizi sanitari non consentono loro di adempiere agli impegni ivi descritti, per il periodo di impossibilità certificato.

ART. 27

Acquisizione e trattamento dei dati personali

L'acquisizione delle dichiarazioni, così come ogni altra informazione richiesta per l'erogazione di un servizio o di un intervento sociale, la gestione dell'archivio generale dei documenti relativi all'ISE, troveranno accoglienza in apposite strutture del comune singolo o associato. Il trattamento e l'acquisizione dei dati personali relativi alle dichiarazioni avverranno nel pieno rispetto della Legge n. 675/96 e del D.Lgs n. 135/99, a tutela e garanzia della privacy di ogni cittadino.

ART. 28

Deroghe

Possono attivarsi, in casi eccezionali accertati e debitamente motivati dagli operatori dei servizi sociali, interventi in deroga al presente Regolamento, anche indipendentemente dalle condizioni socio-economiche degli interessati, previa approvazione dell'intervento assistenziale da parte dell'Amministrazione Comunale/Unione o in forza di Accordi Distrettuali all'interno del Piano di Zona.

ART. 29
Abrogazione di norme

L'entrata in vigore del presente regolamento abroga tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

ART. 30
Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè possa prenderne visione in qualsiasi momento.